

Don Giuseppe Vuoso



Nacque l'8 ottobre 1865 da Giovannantonio e da Restituta Scotti e morì a 76 anni il 30 aprile 1941. Canonico e penitenziere della Cattedrale d'Ischia, "fu padre, maestro, consigliere e amico di tanti, sia sacerdoti che laici, e lasciò un luminoso esempio di zelo sacerdotale".

Fu rettore della chiesa di Santa Maria delle Grazie della quale rivendicò, fin davanti al Tribunale della Sacra Rota, per sé e la sua famiglia il diritto di patronato in quanto, sostenne, discendente per ramo femminile dalla famiglia del fondatore Aniello Nobilione.

Ebbe torto.

TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA

Causa ischitana di diritto di patronato

Papa Benedetto P.P. XV felicemente regnante, nel secondo anno del suo pontificato, il giorno 8 giugno 1916, i Reverendi Padri Don Giuseppe Mori, relatore, Federico Cattani e Raffaele Chimenti, giudici istruttori di turno, nella causa di diritto di patronato ischitana tra il sacerdote Giuseppe Vuoso, attore, rappresentato dal legittimo procuratore d'ufficio avv. Ildebrando Silvestri-Faà, e il parroco Luigi Di Maio, convenuto, rappresentato dal legittimo procuratore pure d'ufficio avv. Giovanni Delia Cioppa, coll'intervento nella causa del Procuratore di giustizia per la tutela della legge e la libertà della Chiesa, hanno emesso la seguente sentenza definitiva.

Nell'ambito del territorio della parrocchia di S. Giorgio, nel paese chiamato Testaccio di Barano si trova una cappella dedicata alla B. Vergine Maria delle Grazie.

Essendosi accorto Luigi Di Maio parroco di detta parrocchia che la sua chiesa era troppo angusta per contenere l'aumentato numero dei suoi parrocchiani, decise di ampliarla trasferendo in essa la cappella laicale della confraternita di S. Maria di Costantinopoli il cui oratorio era adiacente alla chiesa parrocchiale e alla quale dopo tale trasferimento poteva essere aggiunto come nuova ala per ingrandimento dell'edificio.

A questo scopo, ottenuto, nel mese di luglio 1913, prima il consenso della Confraternita e poi l'autorizzazione del Vescovo, nel successivo mese di novembre fu stipulato il contratto di trasformazione della cappella tra il costruttore del cimitero Napoleone e il parroco Di Maio, coll'intervento anche del rettore Giorgio Di Iorio.

Ma il sacerdote Giuseppe Vuoso, canonico della cattedrale d'Ischia, che precedentemente non aveva mostrato nessun interesse né per la riparazione della cappella, né per l'acquisto dei sacri arredi di quella, e che anzi era stato d'accordo con l'iniziativa presa dal parroco, inaspettatamente, cambiato parere, nel gennaio del 1914, prima presso la Curia Episcopale e poi anche, per mezzo d'un avvocato laico, presentò una protesta, sostenendo che lui aveva il diritto di patronato sulla citata cappella in quanto discendente del fondatore di essa Aniello Nobilione e fece bloccare a norma di legge la nuova opera cominciata dal parroco.

La Curia Episcopale, cioè il Vicario Capitolare, essendo allora vacante la Sede Episcopale, affinché procedesse con sicurezza in questa faccenda, emanò un'ordinanza contro presunti eventuali patroni, dopo aver fissato agli stessi un mese di tempo utile per produrre i propri diritti. Durante questo tempo solo il canonico Vuoso comparve davanti alla stessa Curia per rivendicare l'asserito patronato, mentre dal canto suo il parroco Di Maio lo impugnò. Facendo istanza poi il canonico Vuoso presso Sua Santità affinché la questione fosse risolta in primo grado dal nostro tribunale, S. S. acconsentì volentieri alla sua richiesta e così la commissione pontificia ce l'ha affidata da risolvere.

Frattanto è da notare che, presentate dalle parti le proprie allegazioni, l'attore Vuoso richiese una nuova istruttoria, alla concessione della quale, lo stesso ritenne di ritirarsi dalla causa. Al contrario il parroco Di Maio, trattandosi di nuove opere da

costruire e oltre a ciò di affermare la libertà della chiesa, sollecitò che la causa fosse istruita. Perciò, di nuovo, con pubblica notificazione furono citati gli aventi interesse, ma nessuno comparve e la causa fu discussa con l'intervento del Promotore di Giustizia e, aggiunte dai procuratori delle parti nuove argomentazioni, sui seguenti dubbi:

I. *Se risulta nel caso il diritto di patronato a favore del sacerdote Giuseppe Vuoso.*

E, nel caso di risposta *affermativa*:

II. *Se risulta la violazione del diritto di patronato e in che modo nel caso bisogna rimediare.*

Nel diritto bisogna premettere e tener presenti le seguenti osservazioni. Alcuni esperti son soliti definire diritto di patronato «un diritto straordinario consistente in precisi onori e privilegi al quale sono uniti anche precisi oneri, concesso a quelli che fondarono benefici o chiese, edificandole e dotandole, o anche a coloro che dagli stessi ne hanno causa» (Santi, *Praelect.*, 1, lib. 3, tit. 38). Altri invece lo definiscono comunemente «il diritto di presentare il sacerdote in un beneficio vacante», che, però, come osserva il cardinale D'Annibale (*Summula Theol. Mor.*, vol. III, n. 26, in nota) non è la definizione di patronato ma di parte di esso e, come dice il card. De Luca (*Disc.*, 59, n. 17, h. t.): «il solo diritto di presentare il sacerdote, non fa il diritto di patronato». Si veda anche Vivian (*De Patronatu*, lib. II, cap. 9, n. 21), nel quale si legge (lib. I, cap. 2) «è un diritto a titolo onorifico oneroso e utile a qualcuno, spettante su una chiesa per il fatto che col consenso della diocesi, ha fondato la chiesa o l'ha costruita o l'ha dotata egli stesso o colui dal quale ha avuto causa, da solo o col concorso di altri».

Originariamente una cosa è il diritto di patronato ricevuto per grazia o privilegio particolare, un'altra è quello ricevuto per legge o per diritto comune, vale a dire per causa onerosa. Quello trae origine dal privilegio della S. Sede, o di un altro ente a cui la Santa Sede l'abbia trasferito e dalla consuetudine o norma, che non sia immemorabile, poiché questa equivale al miglior titolo del mondo e quindi anche al titolo di fondazione o dotazione. Il diritto di patronato ricevuto per legge o per diritto comune è derivato dal triplice titolo propriamente della fondazione, della dotazione e del possesso del fondo, secondo quanto è detto in *Glossae* (cap. 26, lib. 3, *Decretal.*, tit. *De iurepatr.*): «Due cose fanno un patrono: la costruzione e il fondo». Si veda De Luca (*Compendium de iurepatr.*, n. 12-14). Quindi il diritto di patronato si acquisisce per costruzione, se qualcuno cioè a sue spese abbia edificato una chiesa; per fondazione, se qualcuno abbia offerto il fondo per costruire una chiesa; per dotazione, se qualcuno abbia dato la dote adatta e idonea con la quale si sia provveduto alle spese che la conservazione della chiesa e il mantenimento del sacerdote richiedono. Colui che da solo ha fornito queste tre cose, egli anche da solo diventa patrono, ma se uno ha costruito la chiesa, un altro ha dato il fondo, un altro la dote, tutti questi ottengono il diritto di patronato in solido, solo se l'edificazione della chiesa sia stata fatta col consenso del Vescovo (Devoti, *Ius can.*, lib. I, § 53). Bisogna, però, anche avvertire con Fagnano (Cap. *Quoniam de iurep.*, n. 34) che chi costruisce soltanto la chiesa non acquisisce il diritto di patronato se non anche egli o un altro le assegni una congrua dote. Infatti senza dote non si può edificare una chiesa: che anzi il citato autore riferisce che la dote deve essere costituita prima dell'edificazione della chiesa, a meno che non si tratti di patroni che

ottengano il diritto di patronato insieme in solido secondo le modalità sopra esposte. E la spiegazione è, secondo Vecchiotti (*Instit. Can.*, lib. II, § 32) «che, come la concessione del fondo, senza la costruzione della chiesa, così anche la costruzione senza la dote per mantenere i sacerdoti e per amministrare il culto, è quasi inutile». Perciò non può il Vescovo approvare che qualcuno costruisca una chiesa se non ne costituisce la dote (cfr. Santi, 1, c. n. 17; Barbosa, *De officio et potest. Episcopi*, par. 3, alleg. 70). Dopo quindi la costruzione nei modi dovuti della chiesa, il fondatore proprio per diritto e senza riserva alcuna o concessione di qualcuno acquisisce il diritto di patronato a norma del cap. 25 h. t. Perciò la *Glossa* chiaramente dice: «Al fondatore il diritto di patronato è dovuto per il diritto in sé, anche se non lo chieda o lo stabilisca nel contratto di fondazione» (nel cap. IX, *De consec.*, dist. 1).

Il diritto di patronato può essere acquisito non solo attraverso i modi originari sopra descritti, ma anche a titolo derivativo come per cessione, donazione, eredità, ecc., purché non si tratti di patronato espressamente limitato ad una determinata categoria. Ma come osserva il Devoti (l. c., n. 3) la donazione, la cessione e il trasferimento conferiti ad un individuo privato hanno bisogno dell'autorizzazione del Vescovo, che non è necessaria se sono fatte ad una chiesa o un monastero (cap. 8, h. t., cap. un. Dello stesso, in VI). E il motivo della necessità di questo consenso nel primo caso è, come è considerato nella decisione della Rota *Pisana - Altaris* del 1° luglio 1587 che si legge in Gomitolo: «l'autorizzazione del Vescovo deve intervenire nel trasferimento del diritto di patronato per controllare se conviene alla chiesa cambiare patrono e che siano evitate frodi e finte vendite, come avvertono i giudici nel citato capitolo». E anche per altri motivi che spiega il Lambertini (*De iurep.*, p. II, art. 10). Si veda anche *Soanen - Benef.*, del 13 giugno 1633 in Coccino; *Ferrarien - Iurisp.*, del 30 aprile 1635 in Dunozetto.

Relativamente poi alla prova del diritto di patronato, lasciando stare la forma rigorosa prescritta dal Concilio Tridentino (in cap. 9, sess. 25, *De Bef.*), per la rivendicazione del patronato dei potenti, della quale nel nostro caso non importa discutere, sono da tener presenti le seguenti considerazioni. Poiché qualunque chiesa è supposta libera, l'onere della prova del diritto di patronato, che genera una vera e propria servitù per la chiesa, è attribuita e spetta a colui che afferma di essere patrono (Card. De Luca, l. c., n. 53). Ma come si dimostra l'acquisizione del diritto di patronato? Se si tratta dei tre titoli esaminati sopra, è preferibile la scrittura dalla quale appaia col consenso del Vescovo che tutti i requisiti per l'ottenimento del patronato siano stati dimostrati. Sono possibili anche altre prove suppletive, come il registro delle chiese, enunciative un tempo, ma queste devono essere univoche e generalmente di per sé non costituiscono prova quando si riferiscono direttamente all'oggetto della controversia come più volte ha sostenuto la Rota. Le prove enunciative contenute nella Bolla non costituiscono prova quando principalmente si discute dell'enunciato. La Rota in Dunozetto, in *Aprutina - Iuris.*, del 10 giugno 1624: «La prova enunciativa non costituisce prova quando principalmente capita di dubitare dell'enunciato», in Verospio, in *Nepesina - Tutelae*, del 16 novembre 1648; così pure in *Bremen - Praepositurae*, del 7 luglio, in Coccino: al massimo le predette prove enunciative possono essere addotte in modo presuntivo o come prove di sostegno (Mascard, *De probat.*, conci. 623, n. 29, De Luca, *eod. tit.*, dis. 57). Se poi il discorso è sul patronato derivante da privilegio o da prescrizione immemorabile, costituiscono prova o le scritture che concedono il

privilegio o più presentazioni fatte da tempo che oltrepassa la memoria di tutti. Quanto poi al patronato proveniente dai modi derivativi, specialmente riguardo alla cessione o alla donazione, deve essere dimostrato che il trasferimento di questo tipo sia stato fatto col consenso dell'Ordinario, e che con lo stesso non contrasti la natura del patronato gentilizio o familiare; se poi si tratta di patronato collegato a un fondo o a un bene enfiteutico o di patronato reale, bisogna che questo collegamento sia ulteriormente dimostrato.

Nel fatto. Considerate dunque queste cose dal punto di vista del diritto, i Giudici hanno continuato ad esaminare i fatti che riguardano la questione in esame. E innanzi tutto l'edificazione della chiesa o cappella della B. V. Maria delle Grazie fatta dal sacerdote Aniello Nobilione: che questa sia stata costruita da quello, benché su un'area comprata da suo fratello Agostino, secondo l'affermazione delle tavole genealogiche di entrambe le famiglie Nobilione e Vuoso (*Summ. pro Di Maio*, 23-24), è fuori discussione. Questo si evince da un indice conservato nell'archivio della Curia («Notamento degli atti benefici della città e diocesi d'Ischia»), nel quale si legge questa annotazione: «Testaccio, 1748. Atti della fondazione della Chiesa di S. Maria delle Grazie facienda da D. Aniello Nobilione»; la quale è spiegata e completata in una istanza dallo stesso sacerdote presentata alla S. Sede nell'anno 1751 per ottenere la concessione di conservare nella detta chiesa il SS.mo Sacramento. Lì stesso si dichiara che la chiesa è stata costruita da Aniello a sue spese: «fornita a sue spese», ma si aggiunge che ha concorso anche l'offerta raccolta tra i fedeli: «illustrata ancora dalla carità e devozione dei nobili fedeli», principalmente forestieri che si recavano a quel tempo in quel paese per i bagni. Avendo dunque i fratelli Nobilione uno fornito il sito e l'altro sopra di esso edificato la chiesa, sembrerebbero essi secondo il diritto essere diventati patroni. Questi fatti, tuttavia, non sono stati ritenuti dai Giudici di grande importanza nell'assegnare il diritto di patronato, sia perché l'edificazione della chiesa avvenne anche col concorso dei fedeli, sia perché non risulta l'assegnazione della dote da parte della famiglia Nobilione, alla cui mancanza è stato provveduto e ancora si provvede con le elemosine dei fedeli come attesta lo stesso Ordinario e il sacerdote Aniello Di Scala di 75 anni. Il sacerdote Vuoso patrono, in base alle seguenti parole del Gagliardi (*De Iurep.*, cap. V) asserisce che quest'assegnazione della dote non è necessaria: «Il fondatore, quando ha ottenuto la licenza di edificare la chiesa, per lo stesso diritto e immediatamente acquisisce il patronato». Però il citato autore più giù aggiunge: «Al fondatore spetta l'obbligo non solo di edificare la chiesa e costruirla nel suo fondo, ma anche di stabilire l'occorrente per l'illuminazione, la custodia, il sacro ministero e gli alimenti dei ministri che vi celebrano le funzioni al punto che il costruttore della chiesa o il suo erede può essere obbligato a dotarla o a completare una dote insufficiente e per questo motivo soltanto dopo perfezionata in ogni modo la fondazione o edificazione e la dotazione della chiesa può diventare patrono». Né, come sostiene l'avvocato difensore, l'assegnazione della dote può essere dedotta dalle parole di Giuseppe D'Ascia che nella sua *Storia dell'Isola d'Ischia*, edita nell'anno 1868, alla pagina 480, § 5, sulle chiese della diocesi, dice così della chiesa della B. M. V. delle Grazie: «Fu costruita dal sac. D. Giorgio Napoleone circa un secolo e mezzo fa; ed è posta nel centro del comune. La sua forma è ovale, comunica con un casamento del fondatore: la rendita di questo casamento fu destinata al suo mantenimento». Quest'affermazione dello storico,

oltre a contenere un errore a proposito del nome del fondatore, non è avvalorata da nessun documento e perciò non le si può attribuire alcun credito.

Per provare il diritto di patronato della famiglia Nobile sulla cappella della B. M. V. delle Grazie sono riportati ancora due atti di sacra Visita, uno dell'anno 1792 e un altro del 1826. Nel primo è detto: «Lo stesso giorno 23 settembre 1792... furono visitate una dopo l'altra sia la chiesa di S. Maria delle Grazie... di diritto di patronato della famiglia Nobile... sia altre cappelle...». Nell'altro del 5 luglio 1826 si leggono queste parole: «Successivamente [il Vescovo] ha visitato la chiesa intitolata a S. M. delle Grazie di diritto di patronato, come si dice, di Agostino Nobile». Questa seconda espressione essendo di forma dubitativa, «ut asseritur = come si dice», toglie valore alla prima; inoltre è da notare che negli altri successivi atti delle sante Visite di questo diritto di patronato della famiglia Nobile si tace completamente come testimonia il cancelliere della Curia Vescovile: «Il vice Cancelliere della Curia Vescovile d'Ischia certifica che negli atti di sacre Visite eseguite dai Vescovi d'Ischia Monsignor Romano (1855), Mons. Di Nicola (1872-77), Mons. Portanova (1886-87), Mons. Palladino (1902-03-04), non si fa menzione di diritto di patronato dei Nobile sulla Chiesa di S. Maria delle Grazie in Testaccio». Dalla parte avversa si cita anche il libro manoscritto che contiene i luoghi pii e le cappelle soggette al pagamento della tassa a favore del Seminario, tra le quali è riportata: «La cappella sotto il titolo di S. M. delle Grazie, patronata dall'Illmo Sig. D. Aniello Nobile». Ma a sua volta la Curia Vescovile testimonia «che nel vecchio libro *Indice*, in cui sono notati gli atti di fondazione di beneficii, chiese, cappelle della diocesi d'Ischia del secolo decimo ottavo, negli atti di ciascuna fondazione in cui vi è diritto di patronato, questo diritto viene esplicitamente significato», e di questo diritto di patronato non è fatta nessuna menzione nell'atto di fondazione della cappella della B. M. V. delle Grazie come si è visto più su. Per cui se qualche volta si usa nel discorso l'espressione *diritto di patronato* questa è da far risalire o all'opinione pubblica sbagliata, o meglio al fatto che la famiglia Nobile nominò pure il rettore della cappella senza che alcuna presentazione ci fosse stata davanti all'Ordinario. A norma dei sacri Canoni la semplice nomina del rettore non serve a far valere alcun diritto di patronato.

Ma, dato anche e non concesso, che Aniello Nobile, per la semplice edificazione della cappella e senza l'offerta della dote, abbia acquisito il diritto di patronato, come parecchi canonisti sostengono, resta da provare che quello sia passato alla famiglia Vuoso alla quale appartiene l'attore canonico Vuoso. Questo, però, non si può dimostrare poiché nel nostro caso manca lo strumento di fondazione al quale si fa ricorso per determinare la natura del diritto di patronato secondo il Card. D'Annibale (l. c., n. 25, in fine) e il Card. De Luca (*Dis.* 60, n. 15). È incerto quindi se l'asserito diritto di patronato sia ereditario o familiare, o misto o reale: dalle affermazioni negli atti della sacra Visita sembrerebbe essere familiare, agnatizio; ma questo tipo di diritto di patronato finisce e non può essere trasferito ad estranei che non portino il nome della famiglia, poiché per disposizione del fondatore passa ai maschi da lui discendenti e rimane presso coloro che conservano il nome di famiglia, cosa che non capita alle donne che hanno contratto matrimonio le quali assumono il nome del marito.

L'attore Vuoso sostiene che il controverso diritto di patronato sia passato alla sua famiglia quando furono celebrate le nozze tra Maria Giovanna Nobile e Domenico Vuoso, uno dei suoi ascendenti, nell'anno 1825, e che ciò sia avvenuto a

titolo di dotazione, come si deduce dallo strumento dell'accordo prematrimoniale esibito. In questo strumento, però, non ricorre parola alcuna circa la cessione del diritto di patronato che, a voler tralasciare le altre cose, non poteva avvenire a causa della mancanza del consenso dell'Ordinario. Né si può dire che quello sia passato, trattandosi di diritto di patronato reale, per cessione del fondo insieme alla soprastante cappella a titolo di dote; infatti questa ipotesi è confutata dal fatto che, nell'anno 1831, Agostino Nobilione, dopo l'avvenuto matrimonio di sua figlia Giovanna con detto Domenico Vuoso, vendette la parte sottoposta al suolo della predetta cappella insieme alla cantina a Biagio Di Iorio, come risulta dal relativo strumento.

In ultimo l'attore ricorre all'argomento della prescrizione contro la famiglia Nobilione e i suoi discendenti e si sforza di dimostrarla con il fatto che la sua famiglia non una volta designò i rettori nella più volte nominata cappella. Ma, al contrario, è nota una sola nomina del rettore fatta dal sacerdote Giovanni Vuoso nell'anno 1885, in persona del sac. Gennaro Di Scala. In verità questa nomina fu compiuta per decisione privata, non per servizio di presentazione alla Curia del sacerdote Vuoso. Infatti, morto il sac. Di Scala, l'attore Giuseppe Vuoso tenne la carica di rettore senza che ci fosse stata però, nessuna previa presentazione o disposizione canonica. Promosso, poi, il Vuoso al canonicato nella Cattedrale d'Ischia, fu dichiarato rettore della cappella, su proposta del parroco Di Maio, l'attuale cappellano Di Iorio Giorgio, come si rileva dalla dichiarazione del Vicario capitolare del tempo: «Dopo la morte del sac. D. Gennaro Scala non fu da chicchessia presentato alcuno per la nomina del nuovo cappellano o Rettore di detta Chiesa, come neppure per la nomina dell'ultimo cappellano sac. Giorgio Di Iorio, indicato e suggerito dal parroco Di Maio».

L'ultima dimostrazione, pertanto, non è favorevole all'attore che pretende il diritto di patronato sulla cappella intitolata alla B. V. delle Grazie, ma piuttosto alla libertà di questa; perciò la pretesa violazione del diritto di patronato da parte del parroco Di Maio con l'autorizzazione della Curia che dispone le modifiche della cappella è del tutto da rigettare.

Essendo state tutte le cose convenientemente considerate e valutate con diligenza, noi infrascritti giudici di turno, avendo solo Dio davanti agli occhi, dopo avere invocato il nome di Gesù Cristo, decretiamo, dichiariamo e definitivamente sentenziamo rispondendo ai suesposti dubbi:

Al primo: *Negativamente.*

Al secondo: *Come pel primo.*

Ordiniamo, pertanto, prescrivendo agli Ordinari locali e ai funzionari dei tribunali ai quali spetta, di dare esecuzione a questa nostra sentenza definitiva e di procedere contro coloro che le faranno opposizione a norma dei sacri canoni e in particolare del cap. 3 del Concilio di Trento, sess. XXV, *De Ref.*, usando quei mezzi esecutivi e coercitivi che si mostreranno più efficaci e adatti alle situazioni.

Roma, sede del Tribunale della Sacra Rota, 8 giugno 1916



Giuseppe Mori
Federico Cattani Amadori
Raffaele Chimenti

ACTA
APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS IX - VOLUMEN IX



R O M A E
TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

MCMXVII

SACKA ROMANA ROTA

I ISOLANA

IURISPATRONATUS

Benedicto PP. XV feliciter regnante, Pontificatus Dominationis Suae anno secundo, die 8 iunii 1916, RR. PP. DD. Ioseph Mori, Ponens, Fredericus Cattani et Raphael Chimenti, Auditores de turno, in causa Isclana - Iurispatronatus, inter sac. Iosephum Vuoso, actorem, repraesentatum per legitimum procuratorem ex officio adv. Hildebrandum Silvestri-Faà, et parochum Aloisium Di Maio, reum conventum, repraesentatum per legitimum procuratorem, pariter ex officio, adv. Ioannem Delia Cioppa, interveniente et disceptante in causa Promotore Iustitiae pro legis tutela et Ecclesiae libertate, sequentem definitivam tulerunt sententiam.

Intra limites paroeciae S. Georgii, in oppido vulgo *Testacelo di Barano*, extat quaedam cappella dicata B. Virgini Mariae Gratiarum. Cum dictae paroeciae rector Aloisius Di Maio persentiret suam ecclesiam nimis angustam pro aucto parochianorum numero capiendo, consilium iniit illam ampliandi ope translationis in cappellani praefatam laicalis sodalitatis S. Mariae Constantinopolitanae, cuius oratorium adnexum erat ecclesiae parochiali et cui proinde ex huiusmodi translatione nova ala in ampliatione aedificii acquiri poterat. Ad hunc effectum, obtento, mense iulio anni 1913, prius consensu Sodalitatis et dein licentia Episcopi, successivo mense novembri initus fuit contractus restorationis cappellae inter coemeteri structorem Napoleone et parochum Di Maio, interveniente etiam rectore Georgio Di Iorio. At sac. Ioseph Vuoso, canonicus Isclanus, qui nullam antea curam foverat,

sive de reparatione cappellae, sive de providendis in ea sacris suppellectilibus, et qui insuper novo operi a parcho suscipiendo dederat consensum, ex inopinato, sententia mutata, mense ianuario anni 1914 primum apud Curiam Episcopalem et dein etiam, ope laici apparitoris, protestationem emisit, contendens se esse patronum memoratae cappellae utpote descendens ab huius fundatore Aniello Nobilione et susceptum a parcho novum opus ad normam iuris nunciavit.

Curia Episcopalis seu Vicarius Capitularis, tunc temporis Sede Episcopali vacante, ut tuto in hoc negotio procederet, edictales literas edidit contra praetendentes eventuales patronos, assignato eisdem tempore utili unius mensis ad sua iura deducenda: quo spatio perdurante tantum canonicus Vuoso coram eadem Curia apparuit pro vindicando asserto patronatu, dum e contra parochus Di Maio illum impugnavit. Instante dein canonico Vuoso apud Sanctissimum ut quaestio a nostro Tribunali in primo gradu solveretur, Sanctissimus eiusdem precibus benigne annuit, et ita nobis diiudicanda ex pontificia commissione est demandata.

Interea notandum quod, propositis a partibus suis allegationibus, ab actore Vuoso nova petita fuit instructoria, at, ea concessa, ipse censuit a lite recedere; ex adverso autem parochus Di Maio, cum ageretur de novis operibus struendis et insuper de libertate ecclesiae statuenda, instituit ut causa proponeretur. Quare iterum per publicum edictum citati sunt interesse habentes, sed nemo comparuit, et causa disceptatur cum interventu Promotoris Iustitiae, et, additis a partium procuratoribus novis deductionibus, sub sequentibus dubiis: I. *An constet de iuspatronatus favore sac. Iosephi Vuoso in casu.* Et quatenus affirmative: U. *An constet de violatione iurispatronatus et quomodo providendum in casu.*

In iure sequentia praemittenda et recolenda sunt. Iuspatronatus a quibusdam doctoribus definiri solet, quod sit « ius quoddam singulare, « certis in honoribus commodisque consistens, cui etiam certa onera « cohaereant, concessum iis, qui beneficia vel ecclesias fundarunt aedificando et dotarunt, vel etiam iis qui ab eisdem causam habent » (Santi, *Praelect.*, 1, lib. 3, tit. 38). Ab aliis vero vulgo definitur quod sit « ius « praesentandi clericum ad beneficium vacans », at, uti observat Cardinalis D'Annibale (*Summula Theol. Mor.*, vol. III, n. 26, in nota) haec non est definitio patronatus, sed partis eius, et, ut ait Card. De Luca (*Disc.* 59, n. 17, h. t.): « solum ius praesentandi non facit patronatum ». Confer etiam Vivian (*De Patronatu*, lib. II, cap. 9, n. 24), iuxta quem (lib. I, cap. 2) « est ius honorificum, onerosum et utile alicui competens

« in ecclesia pro eo quod. de diocesani consensu Ecclesiam fundavit, « construxit vel dotavit ipse, vel is a quo causam habuit, solus vel alio « concurrente ».

Iuspatronatus in sua origine aliud est ex gratia seu privilegio iure singulari, aliud ex iustitia seu ex iure communi, scilicet ex causa onerosa. Illud originem trahit ex privilegio S. Sedis, vel alterius cui Sancta Sedes communicaverit, et ex consuetudine vel praescriptione, quae non sit immemorialis, quia haec aequivalet meliori titulo de mundo et hinc etiam titulo foundationis vel dotationis. Iuspatronatus ex iustitia, seu ex iure communi, derivatur ex triplici titulo, nempe foundationis, dotationis et fundi, iuxta illud *Glossae* (in cap. 26, lib. 3, *Decretal.*, tit. *De iurepatr.*): « Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus » Confer De Luca (*Compendium de iurepatr.*, n. 12-14). Hinc iuspatronatus acquiritur per constructionem, si quis videlicet aere suo ecclesiam aedificaverit; per foundationem, si quis fundum ad construendam ecclesiam prae-buit; per dotationem, si quis dotem dedit aptam et idoneam per quam consultum sit sumptibus, quos ecclesiae conservatio et ministri postulant. Qui haec tria unus praestitit, is quoque unus patronus efficitur, at cum alter ecclesiam excitavit, alter fundum, alter dotem dedit, hi omnes patronatum in solidum consequuntur, modo cum consensu Episcopi aedificatio ecclesiae facta fuerit (Devoti, *Ius can.*, lib. I, § 53). At sedulo advertendum cum Fagnano (Cap. *Quoniam de Iurep.*, n. 34) quod, qui tantum ecclesiam aedificat, non acquirit iuspatronatus nisi quoque ei ipse vel alter dotem congruam assignet. Neque enim sine dote ecclesia aedificanda est: quia imo citatus auctor tradit eam esse constituendam ante ecclesiae aedificationem, nisi agatur de patronis, qui patronatum insimul in solidum iuxta supra exposita obtineant. Et ratio est, iuxta Vecchiotti (*Instit. can.*, lib. II, § 32) « quia, sicuti concessio fundi, sine « constructione ecclesiae, ita etiam constructio, sine dote ad ministros « alendos et cultum exhibendum, prope inutilis est ». Unde nequit Episcopus assentiri, ut quispiam ecclesiam aedificet, nisi dotem constituat (Conf. Santi, 1. c, n. 17; Barbosa, *De officio et potest. Episcopi*, par. 3, alleg. 70). Rite autem constructa ecclesia, fundatori iure ipso absque ulla reservatione vel hominis concessionem iuspatronatus acquiritur ad normam cap. 25 h. t. Unde *Glossa* ita diserte tradit: « Fundatori iuspa- « tro natus ipso iure debetur, etiamsi non petat, vel in pactum deducat » (ad cap. IX, *De consec.* dist. 1).

Iuspatronatus acquiri potest non solum originariis modis supra descri- ptis, sed etiam derivativis, puta cessione, donatione, haereditate, etc., dummodo non agatur de patronatu expresse restricto ad certam clas-

sem. Sed, uti observat Devoti (1. c. n. 3), donatio, cessio et translatio in privatum hominem collata indiget Episcopi auctoritate, collata in ecclesiam vel monasterium non indiget (cap. 8, h. t., cap. un. eodem, in VI). Ratio vero necessitatis huius consensus in priori casu est, uti expendatur in decisione Rotali *Pisana - Altaris*, 1 iulii 1587, coram Gomitolo: « quia auctoritas Episcopi intervenire debet in translatione iurispatronatus, ut videat an expediat ecclesiae mutare patronum et evitentur fraudes et fictae venditiones, ut advertunt DD. in dicto capite ». Illud nec non ex aliis rationibus quas explicat Lambertini (*De iurep.*, p. II, art. 10) Confer etiam *Soanen. - Benef.*, 13 iunii 1633, coram Coccino; *Ferrarien. - Iurisp.*, 30 apr. 1635, coram Dunogetto.

Relate vero ad iurispatronatus probationem, omissa illa forma rigorosa a Tridentino Concilio (in cap. 9, sess. 25, *De Bef.*), praescripta pro assertionem patronatus potentium, de qua in casu non attinet disputare, haec tenenda sunt. Cum quaelibet ecclesia praesumatur libera, onus probandi patronatum, quae servitutum quandam pro ecclesia gignit, transfunditur et incumbit asserenti se esse patronum (Card. De Luca, L. c. n. 53). At quomodo acquisitio iurispatronatus probatur? Si agatur de tribus titulis supra recensitis, potior est scriptura ex qua appareat ex consensu Episcopi, omnia praestita esse requisita ad patronatus assecutionem. Dantur etiam aliae probationes suppletivae, ut codex ecclesiarum, enunciativae in antiquis; sed hae debent univocae esse et generaliter per se non probant quando versantur directe circa obiectum in controversiam vocatum, ut pluries tenuit Rota. Enunciativae in Bulla positae non probant, quando principaliter disputatur de enunciato. Rota coram Dunogetto, in *Aprutina - Iurisp.*, 10 iunii 1624: « Enunciativa non probat, ubi principaliter contingit dubitari de enunciato », coram Verospio, in *Nepesina - Tutelae*, 16 novembris 1648; ita etiam in *Bremen - Praepositurae*, 7 iulii, coram Coccino: ad summum praefatae enunciativae afferri possunt praesumptive seu adminiculative (Mascard, *De probat.*, conci. 623, n. 29, De Luca, eod. tit., dis. 57). Si vero sermo sit de patronatu ex privilegio vel ex praescriptione immemoriali, probationem constituunt vel scripturae privilegium dantes, vel multiplicatae factae praesentationes a tempore omnium memoriam excedente. Quo vero ad patronatum ex modis derivativis provenientes, praesertim quoad cessionem vel donationem, probari debet translationem huiusmodi factam esse ex consensu Ordinarii, et quod eidem non repugnet natura patronatus utpote gentilitii vel familiaris: quod si agatur de patronatu fundo vel rei emphitheuticae adiecto seu de patronatu reali, haec adnexio ulterius evinci oportet.

In factō. Hisce igitur in iure animadversis, Domini perrexerunt ad expendenda facta, quae propositam quaestionem tangunt. Et primo de aedificatione ecclesiae seu cappellae B. V. Mariae Gratiarum facta a sac. Aniello Nobilione: hanc fuisse ab eo constructam, licet super area ab eius fratre Augustino empta, iuxta assertionem in* schematibus genealogicis utriusque familiae Nobilione et Vuoso (*Summ, pro Di Maio, 23-24*), extra controversiam est, uti scatet ex quodam indice in archivio Curiae (« Notamento degli atti beneficiali della città e diocesi d'Ischia »), in quo haec particula legitur: « Testaccio, 1748. Atti della fondazione della « Chiesa di S. Maria delle Grazie facienda da D. Aniello Nobilione »; quae explicatur et completur in quadam instantia ab eodem sacerdote porrecta S. Sedi circa annum 1751 pro obtinendo indulto asservandi SSimum Sacramentum in praefata ecclesia. Inibi haec edicitur aedificata ab Aniello suis sumptibus: « fornita a sue spese », sed additur etiam concurrisse stipem collatitiam fidelium: « illustrata ancora dalla carità « e devozione dei nobili fedeli », praesertim alienigenarum qui in eam regionem pro balneis tunc temporis sese conferebant. Cum itaque fratres Nobilione unus aream praestiterit et alter super ea dictam ecclesiam aedificaverit, viderentur ipsi ex iure patroni evasisse. Haec vero non tanti momenti a Dominis reputata sunt ad adstruendum patronatum, tum quia ecclesiae aedificatio contigit etiam concursu fidelium, tum quia non constat de assignatione dotis ex parte familiae Nobilione, cui defectui consultum est et adhuc consulitur ex fidelium eleemosynis ceu ipse testatur Ordinarius, et Aniellus sac. Di Scala 75 an. natus. Sac. Vuoso patronus ex sequentibus Gagliardi (*De Iurep., cap. V*) verbis arguit hanc assignationem non requiri: « Fundator, ubi ecclesiae aedificandae licentiam obtinuit, ipso iure ipsoque facto patronatum adipiscetur ». Verum citatus auctor inferius sequentia habet: « Fundatori incumbit necessitas nedum aedificandi ecclesiam et construendi in area sua, verum etiam praefiniendi quae ad luminaria et custodiam et sacrum ministerium et alimenta ministrantium in ea clericorum suffidant... eatenus, et constructor ecclesiae, vel eius heres, compelli queat ad eam dotandam vel supplendam dotem insufficientem... eamque ob rem nonnisi post perfectam undequaque foundationem seu aedificationem et dotationem ecclesiae oriri » (*Iuspat. docuit Fagn., in cap. Quoniam de Iurep.*). Ideoque « absque constitutione dotis quis aedificans ecclesiam, etiam in proprio fundo, erit benefactor, sed dici nequit ex hoc patronus ». Neque cum dicto Defensore haec dotis assignatio deduci potest ex verbis Iosephi D'Ascia in sua *Historia Insulae Isclanae*, edita anno 1868, in qua, folio 480, § 5, de ecclesiis dioecesis haec habet

super ecclesia B. M. V. Gratiarum: « Fu costruita dal sac. D. Giorgio « Napoleone circa un secolo e mezzo fa; ed è posta nel centro del « comune. La sua forma è ovale, comunica con un casamento del fon- « datore: la rendita di questo casamento fu destinata al suo manteni- « mento ». Haec enim historica assertio, praeterquam quod continet errorem in fundatoris nomine, nullo est subnixta documento et proinde nullam fidem sibi vindicare valet.

Ulterius, ad probandum iuspatronatus familiae Nobilione super cappella B. M. V. Gratiarum, afferuntur duo acta sacrae Visitationis, nempe illud anni 1792 et aliud anni 1826. In primo edicitur: « Eodem die « 23 septembris 1792... successive visitatae fuerunt tum ecclesia S. Mariae « Gratiarum... de iurepatronatus familiae Nobilione... tum etiam aliae « cappellae... ». In altero diei 5 iulii 1826 haec leguntur: « Successive « (Episcopus) visitavit ecclesiam sub titulo S. M. Gratiarum de iurepatro- « natus, ut asseritur, Augustini Nobilione ». Haec secunda expressio cum sit dubitativa, « ut asseritur », primam minuit; deinde notandum quod in aliis actis sacrarum Visitationum successivis de hoc iurepatronatus familiae Nobilione omnino tacetur; ceu fidem peragit cancellarius Curiae Episcopalis: « Il vice Cancelliere della Curia Vescovile d'Ischia certi- « fica che negli atti di sacre Visite eseguite dai Vescovi d'Ischia Mon- « signor Romano (1855), Mons. Di Nicola (1872-77), Mons. Portanova « (1886-87), Mons. Palladino (1902-03-04), non si fa menzione di diritto « di patronato dei Nobilione sulla Chiesa di S. Maria delle Grazie in « Testaccio ». Ex adverso adducitur etiam liber manuscriptus continens loca pia et cappellas obnoxias solutioni taxae favore Seminarii, et inter has recensetur: « La cappella sotto il titolo di S. M. delle Grazie, patro- « nata dall'Illmo Sig. D. Aniello Nobilione ». Sed, e contra, Episcopalis Curia testatur « che nel vecchio libro *Indice*, in cui sono notati gli atti « di fondazione di beneficii, chiese, cappelle della diocesi d'Ischia del « secolo decimo ottavo, negli atti di ciascuna fondazione in cui vi è « diritto di patronato, questo diritto viene esplicitamente significato », et de hoc iurepatronatus nulla mentio fit in actu foundationis cappellae B. M. V. Gratiarum, uti superius visum est. Unde si aliquando obrepit expressio *iurispatronatus* haec potius repetenda est vel ex publica erronea fama, vel melius ex facto quod familia Nobilione pure deputavit cappellae Rectorem, quin ulla praesentatio intercesserit coram Ordinario, quae simplex deputatio nullum iuspatronatus praeseferre valet ad normam sacrorum Canonum.

Sed, dato etiam et non concesso quod Aniellus Nobilione, ex pura aedificatione cappellae, absque dotis collatione, iuspatronatus acquisierit,

uti nonnulli canonistae contendunt, adhuc probandum remanet illud transiisse ad familiam Vuoso ad quam pertinet actor can. Vuoso. Sed hoc praestare nequit, quia in casu desunt tabulae foundationis ad quas recurrendum est pro determinanda natura iurispatronatus, iuxta Card. D'Annibale (1. c, n. 25, in fine) et Card. De Luca (*Dis.* 60, n. 15). Dubium itaque est utrum assertum iurispatronatus sit haereditarium vel familiare, aut mixtum vel reale: ex enunciativis in actis sacrae Visitationis videretur esse familiare, agnatitium; sed huiusmodi iurispatronatus cedit et transferri non potest ad extraneos nomen familiae non praeferentes, cum ex providentia fundatoris transeat ad masculos ab eodem descendentes, et apud retinentes familiae nomen remaneat, quod non contigit in foeminis matrimonio iugatis, quae mariti nomen assumunt.

Actor Vuoso contendit controversum iurispatronatus transiisse ad suam familiam quando nuptiae conciliatae sunt inter Mariam Ioannam Nobilione et Dominicum Vuoso, unum ex suis ascendentibus, anno 1825, et id evenisse dotationis titulo, uti ex instrumento tractatus antenuptialis producti; verum in hoc instrumento nullum verbum recurrit de cessione iurispatronatus, quae, ut alia omittantur, sequi nequibat ob defectum consensus Ordinarii. Neque dici potest illud transiisse, quatenus ageretur de iurepatronatus reali, per cessionem fundi una cum superextante cappella titulo dotis; nam haec hypothesis diluitur ex facto quod, anno 1831, Augustinus Nobilione, post secutum matrimonium suae filiae Ioannae cum dicto Dominico Vuoso, partem subiectam solo praefatae cappellae una cum apothecis vinariis favore Blasii Di Jorio, uti ex relativo instrumento constat.

Ultimo loco actor confugit ad argumentum praescriptionis contra familiam Nobilione et eius descendentes, et hanc praescriptionem probare satagit ex eo quod sua familia non semel rectores deputavit in saepius nominata cappella, sed, e contra, liquet de una tantum nominatione Rectoris facta a sac. Ioanne Vuoso, anno 1885, in persona sac. Ianuarii Di Scala. Verum haec nominatio peracta fuit auctoritate privata, non ministerio Curiae ad praesentationem sac. Vuoso. Mortuo vero sac. Di Scala rectoriam cappellae occupavit actor Iosephus Vuoso, nulla tamen praevia praesentatione vel canonica institutione. Promoto dein Vuoso ad canonicatum in Cathedrali Isolana, praevia parochi Di Maio indicatione, renunciatus fuit cappellae rector actualis cappellanus Di Iorio Georgius, uti patet ex declaratione Vicarii Capitularis tunc temporis: « Dopo la morte dei sac. D. Gennaro Scala non fu da « chicchessia presentato alcuno per la nomina del nuovo cappellano o »

« Rettore di detta Chiesa, come neppure per la nomina dell'ultimo cap-
« pellano sac. Giorgio Di Iorio, indicato e suggerito dal parroco di Maio ». Ultimus itaque status non favet actori praetendenti iuspatronatus in cappella sub titulo B. M. V. Gratiarum, sed potius huius libertati; quare praetensa iuspatronatus violatio ex parte parochi Di Maio cum licentia Curiae reparationes cappellae peragentis omnino est reiicienda.

Quibus omnibus rite consideratis ac sedulo perpensis, nos infra-
scripti Auditores de turno, pro tribunali sedentes et solum Deum prae-
oculis habentes, Christi nomine invocato, decernimus, declaramus et defi-
nitively sententiamus, propositis dubiis respondentes: Ad I *Negative*, ad
II *Provisum in primo*.

Ita pronunciamus, mandantes Ordinariis locorum et ministris tribu-
nalianum, ad quos spectat, ut executioni mandent hanc nostram definiti-
vam sententiam et adversus reluctantes procedant ad normam sacro-
rum canonum et praesertim cap. 3 Concilii Tridentini, sess. XXV, *De Ref.*,
iis adhibitis executivis et coercitivis mediis, quae magis efficacia et
opportuna pro rerum adiunctis existitura sint.

Romae, in sede Tribunalis S. Romanae Rotae, die 8 iunii 1916.

Joseph Mori, *Ponens*.
Fridericus Cattani Amadori.
Raphael Chimienti.

L.ffi S.

Ex Cancellaria, die 18 augusti 1916.

Sac. T. Tani, *Notarius*.